

# *MARCUCCI & RUGGIERI*

*Studio legale*

Avv. Alessandro MARCUCCI

Avv. Salvatore RUGGIERI

## **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma**

### **Denuncia-querela con istanza di Sequestro Preventivo ex art. 321 c.p.p.**

Io sottoscritto Claudio FAGOTTI, nato a Roma il 12.09.1970 ed ivi residente alla  
cccccccccccccc, espongo quanto segue.

Preliminarmente rappresento di svolgere la professione di tassista, giusta licenza rilasciata dal  
Comune di Roma avente nr. 3143 e abbinata alla vettura *Mercedes 220 SW* tg @@@@ (all.1),  
nonché di essere membro del consiglio direttivo della “*Associazione Tutela legale Taxi*” (all.2).

Tale Ente è stato costituito al fine di tutelare la categoria di settore e, più in particolare, di  
“*promuovere il rispetto della legge nell’esercizio dell’attività di conducente taxi, combattere  
l’abusivismo in ogni sua forma e manifestazione e contrastare ogni forma di concorrenza  
sleale in danno dei tassisti*” (art. 2, lett. c) Statuto all.3)

Per una corretta comprensione di quanto accaduto, occorre fare un breve cenno alla normativa  
vigente in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ovvero la  
Legge Quadro 15.01.1992 - n. 21, la quale disciplina il servizio TAXI quale modalità di trasporto  
pubblico locale.

L’art. 2 co. I statuisce: “*il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto  
individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo  
stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli  
organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio, il prelevamento dell’utente  
ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale*”.

Tale modalità di acquisizione dell’utenza è denominata “*servizio di piazza*” ed è riservata per  
legge al solo servizio TAXI.

Sulla scorta della normativa appena citata, risulta esser stata disciplinata l’attività dei TAXI  
all’interno dello scalo aeroportuale di Roma – Fiumicino attraverso l’Ordinanza ENAC (Ente  
Nazionale per l’Aviazione Civile) nr. 9/2006 (all. 4).

All'art. 2.3 vengono statuite le modalità di entrata, sosta ed uscita dal Parcheggio Polmone e, più in particolare, viene stabilito che per effettuare “*corse dall'aeroporto di Fiumicino tutti i taxi dovranno transitare e sostare nel parcheggio polmone, agli stessi dedicato presso il parcheggio lunga sosta, fino alla chiamata per il prelievo dei passeggeri presso le banchine di accosto delle aerostazioni*”.

Uno degli ultimi commi del suindicato articolo specifica: “*E' fatto, altresì, assoluto divieto a qualsiasi conducente di taxi di mettere in atto comportamenti diretti ad alterare le ordinate operazioni di raccolta passeggeri che dovranno avvenire **nel rispetto del numero progressivo assegnato a ciascun tassista e di entrata nelle corsie di accosto** senza alcuna discrezionalità nell'accettare una corsa in base alla destinazione finale indicata dal cliente, comportamenti questi comunque qualificabili ... come <<rifiuto di corsa>>o <<procacciamento>>*”.

La norma di chiusura appena citata incarna un principio generale espresso dalla Legge Quadro 21/92, ed in particolare dall'art. 5 dell'Ordinanza nr. 9/2006, secondo il quale in nessun caso i titolari di licenze TAXI possono operare pratiche di adescamento della clientela (*procacciamento*), poichè, in caso contrario, si porrebbero al di fuori di quanto statuito dal precetto normativo (vedi *supra* artt. 2 e 3 Legge Quadro 21/92; art. 5 Ordinanza nr. 9/2006 in all.4).

Pertanto, ogni qualvolta un taxi intende effettuare una corsa dall'aeroporto di Fiumicino deve, obbligatoriamente, dapprima transitare e sostare all'interno del parcheggio polmone, successivamente, giunto il proprio turno, recarsi all'interno della banchina di accosto, rispettando la progressione di arrivo, ed attendere l'arrivo del cliente.

Va all'uopo ribadito come la banchina *de qua*, delimitata in entrata ed in uscita da sbarre automatiche apposte sulle due corsie da cui è composta, individui l'unica area all'interno della quale è consentita l'acquisizione della clientela da parte dei taxi.

Per tale ragione, i tassisti possono sostare indifferentemente nella corsia di destra o di sinistra, dovendo, però, rispettare l'ordine progressivo di arrivo.

Chiarita la disciplina normativa di settore, può essere analizzato il video gravemente lesivo dell'onore e della dignità dello scrivente, dal titolo “*Tassisti, alla faccia del rispetto della legalità, qui c'è chi fa ... Fagotto...*”, postato il 4.11.2015 sul canale web “*you tube*” da un anonimo utente qualificatosi con lo pseudonimo “*Pinco Pallo*” (<https://www.youtube.com/watch?v=UeudqW7bp2A>) (all.5).

**Nelle immagini viene ripreso il sottoscritto regolarmente parcato con la propria autovettura all'interno della banchina di accosto del Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino mentre parla con**

una coppia di clienti, legittimamente “raccolti” nel rispetto del numero progressivo assegnato al medesimo.

L'autore del video strumentalizza la scena sopra descritta per sostenere un fantomatico procacciamento illecito dei clienti.

Lo stesso, infatti, sulle immagini dei clienti che indugiano a caricare i bagagli sull'apposito carrello, fa scorrere una didascalia dal seguente contenuto diffamatorio: “*il paladino della legalità fa fagotto ... mentre i colleghi tassisti aspettano il proprio turno, lui parcheggia il suo taxi a destra della fila per procacciarsi il cliente migliore ... e gli altri colleghi devono schivare il suo taxi. Alla fine l'uomo della legalità convince il cliente e lo porta presso il suo taxi, in barba ai colleghi che ancora devono schivarlo*”.

Segue, poi, una differente ripresa montata ad arte, che vorrebbe rappresentare la continuazione delle immagini precedenti, ove lo scrivente, fuori dalla banchina si appresta a caricare i bagagli dei passeggeri, commentata nel seguente modo: “*indovinate l'uomo della legalità dove ha caricato i clienti?? Ma naturalmente al di fuori delle sbarre, quindi in maniera abusiva!!...a proposito, chi ha fatto fagotto, lo ha fatto bene, era una corsa fuori Roma. Auguri colleghi tassisti, se questi sono i rappresentanti della legalità ...*”.

Non v'è chi non veda come il maldestro tentativo di attribuire una condotta illecita allo scrivente si sia tramutato in una gratuita aggressione alla reputazione professionale e sociale del medesimo.

È, infatti, agevole notare dalle stesse immagini come l'acquisizione della clientela sia avvenuta legittimamente all'interno dell'area a ciò dedicata, come conferma la ripresa dal minuto 0:11 e ss., poiché l'insegna a sfondo blu “T3”, collocata sul pilastro inquadrato, sotto il quale si trovavano i clienti ed il sottoscritto, è sita esattamente all'interno della banchina (corsia) di accosto e delle porte di uscita del *terminal* (all.ti 5 e 6).

Quanto detto risulta ancora più chiaro al minuto 2:38, ove si nota il predetto pilastro all'interno dell'area di “raccolta” clienti, dietro le sbarre automatiche di uscita (*idem*).

A causa del temporeggiare dei clienti, poi, l'auto del querelante, che già si trovava sin da principio sulla corsia di destra, essendo ciò consentito nel rispetto dell'ordine progressivo di arrivo, veniva spostata di qualche metro oltre le summenzionate sbarre di uscita, per agevolare il transito dei colleghi in attesa del proprio turno che nel frattempo era aumentato.

Tale sequenza veniva volutamente omessa dal videoamatore per indurre gli utenti del *web* a ritenere, contrariamente al vero, che l'acquisizione della clientela fosse avvenuta in un luogo non consentito, ovverosia al di fuori delle sbarre.

indagini e, ai sensi dell'art. 408, secondo comma, c.p.p. in caso di eventuale richiesta di archiviazione, conferendo al predetto difensore il potere di redigere e depositare opposizione alla richiesta *de qua*.

### ISTANZA DI SEQUESTRO

Da quanto esposto risulta evidente come il video *de quo*, pubblicato sul sito internet *you tube*, sia obiettivamente diffamatorio per il sottoscritto, pertanto il vincolo cautelare reale si presenta, nella specie, assolutamente necessario al fine di evitare che con il mantenimento in rete dello stesso si possano aggravare o protrarre le conseguenze dannose del reato.


Risultano, pertanto, integrati i presupposti del sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.p.*, quali *fumus commissi delicti e periculum in mora*.

E' ben noto che "ove ricorrano i presupposti del *fumus commissi delicti e del periculum in mora*, è ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata" ( Cass. Pen., S.U., 17.07.2015, n. 31022).

Delega al deposito del presente atto l'avv. Alessandro MARCUCCI.


Roma, li 12.11.2015.

Claudio FAGOTTI



*E autentica*

Avv. Alessandro MARCUCCI



Si allega:

- 1) licenza taxi;
- 2) Verbale assemblea Associazione Tutela Taxi;
- 3) Statuto Associazione Tutela Taxi;
- 4) l'Ordinanza ENAC nr. 9/2006;
- 5) Dvd contenente il video dal titolo "Tassisti, alla faccia del rispetto della legalità, qui c'è chi fa ... Fagotto...", postato il 4.11.2015 sul canale web "you tube";
- 6) Fotogrammi del video con indicazione particolari;
- 7) Locandina assemblea soci "Associazione Tutela legale Taxi del prossimo 16.11.2015.